



## Ministero della Difesa

### *Direzione Generale per Personale Civile*

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni e in particolare l’art. 30, comma 2-bis, il quale dispone che, “*Le amministrazioni, [...], devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; [...]*”;
- VISTO** l’articolo 35, comma 6, del sopracitato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ai fini delle assunzioni di personale presso le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato richiede il possesso di specifiche qualità di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante “*Disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” ed in particolare l’art. 1, comma 47 che prevede che in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti in mobilità, anche intercompartimentale tra amministrazioni sottoposte a limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente;
- VISTO** l’articolo 14, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che “*Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità [...] non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over*”
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “*Codice dell’amministrazione digitale*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*” e successive modificazioni ed integrazioni;

- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A.- Protocollo DFP/14115/05/1.2.3.1 dell’11 aprile 2005 concernente la citata legge n. 311 del 2004: note esplicative in materia di dotazioni organiche, mobilità e assunzioni;
- VISTA** la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A.- Protocollo DFP/0011786P- 4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011 concernente la facoltà delle Amministrazioni di procedere all’immissione in ruolo di dipendenti, provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo a prescindere dall’avvio di procedure concorsuali, mediante l’adozione di un bando avente rilevanza interna rivolto solo a coloro che sono in posizione di comando;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”
- VISTO** il decreto ministeriale 29 giugno 2016 recante la “*Ripartizione della dotazione organica del personale civile delle aree, dei professori e dei ricercatori del Ministero della Difesa, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013*”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2023 recante “*Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale*” che tra le finalità espresse nell’articolo 1 esplicita quella di “*individuare la corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento sulla base delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali come determinati dai rinnovi contrattuali del*

*triennio 2019-2021 in relazione al primo inquadramento nei nuovi sistemi di classificazione”;*

- VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (legge di bilancio 2023);
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2019-2021 del comparto Funzioni centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022;
- VISTO** l'articolo 13, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori, Area degli assistenti, Area dei funzionari ed Area delle elevate professionalità;
- VISTO** altresì il comma 3, del richiamato articolo 13, del CCNL 2019-2021 ai sensi del quale *“In coerenza con i relativi contenuti, nell’Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell’ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali”;*
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo stralcio, sottoscritto in data 27 gennaio 2023 del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa concernente la definizione delle “Famiglie professionali” in attuazione dell’art.18 del CCNL – Comparto Ministeri 2019-2021;
- VISTI** i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro delle amministrazioni cedenti;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2023 concernente l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato in favore di varie amministrazioni, con cui è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022–2024 del Ministero della Difesa;
- VISTO** il decreto del Ministro della Difesa 31 marzo 2023, con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Ministero della Difesa;
- VISTO** il decreto del Ministro della Difesa 29 gennaio 2024, con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 del Ministero della Difesa;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022 concernente l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere personale in favore di varie pubbliche amministrazione, tra le quali Ministero della Difesa;
- VISTA** la nota prot. n. 14572 del 16 febbraio 2024 con la quale è stata richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Ragioneria Generale dello Stato – IGOP la rimodulazione del precitato d.P.C.M. 29 marzo 2022 e l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del richiamato articolo 30, comma 2-*bis* del decreto legislativo 165 del 2001, anche per il personale proveniente da Amministrazioni non soggette a vincoli assunzionali;

**VISTA** la nota prot. n. 44757 del 6 marzo 2024 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGOP ha accolto la suddetta richiesta di rimodulazione;

**VISTA** la nota prot. n.0029113 in data 26 aprile 2024 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha condiviso il parere favorevole formulato sulla richiesta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Igop;

**RAVVISATA** la necessità di bandire, ai sensi del citato art. 30, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, una procedura di mobilità volontaria, per la copertura di complessivi n. 22 posti per l'Area dei Funzionari (già Area terza) n. 57 posti per l'Area degli Assistenti (già Area seconda) e n. 1 posto per l'Area degli Operatori (già Area prima) per diverse famiglie professionali, finalizzata ad acquisire stabilmente il personale in servizio in posizione di comando, in posizione di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero in assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266 presso gli Enti del Ministero della Difesa ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando, al fine di consolidare le esperienze professionali maturate all'interno delle strutture di questo Ministero e garantire la continuità dell'azione amministrativa;

**PREMESSO** che nell'Area Funzionari, Area Assistenti ed Area Operatori esiste la disponibilità dei posti in organico necessari per l'attivazione della procedura di mobilità volontaria di cui al presente decreto;

**ATTESO** che dell'emanazione del presente provvedimento sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Difesa all'indirizzo <http://www.persociv.difesa.it>;

**INFORMATE** le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale;

## D E C R E T A

### Articolo 1 (Posti da coprire)

Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 30, comma 2-*bis* e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta una procedura di mobilità volontaria per l'immissione nei ruoli del Ministero della Difesa di n. 80 dipendenti, equiparati all'Area dei Funzionari, all'Area degli Assistenti ed all'Area degli Operatori, come di seguito indicati in tabella, provenienti da pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio in posizione di comando, assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001, ovvero in assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge n. 266/1999 presso gli Enti del Ministero della Difesa. La ripartizione tra le famiglie professionali del personale da immettere nei ruoli è determinata come di seguito indicata:

<b>AREA FUNZIONARI</b>	<b>22</b>
<b>AREA ASSISTENTI</b>	<b>57</b>
<b>AREA OPERATORI</b>	<b>1</b>

Articolo 2  
(*Requisiti di ammissione*)

1. I partecipanti, che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando, saranno immessi nel ruolo unico del personale del Ministero della difesa, fino a concorrenza del numero massimo dei posti banditi con il presente provvedimento.
2. Alla procedura di immissione in ruolo sono ammessi esclusivamente i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165, che alla data di scadenza del presente bando siano in servizio presso questa Amministrazione Difesa da almeno 4 mesi in posizione di comando o in assegnazione temporanea, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo 1.
3. Per l'ammissione alla procedura sono richiesti, altresì, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti requisiti:
  - a. essere dipendenti di ruolo a tempo pieno e indeterminato provenienti di una delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
  - b. essere in possesso del nulla osta preventivo ed incondizionato al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, ovvero, dell'attestazione della stessa Amministrazione di non essere tenuta, secondo normativa vigente, al rilascio del nulla osta. Tale nulla osta dell'amministrazione di provenienza dovrà contenere:
    - dichiarazione che l'Amministrazione sia finanziariamente neutrale ai sensi dell'art. 1 comma 47, della legge n. 311 del 2004 e dell'art. 14, comma 7, decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, ovvero che sia finanziariamente non neutrale;
    - indicazione dell'area di appartenenza e/o posizione giuridica, posizione economica (riferibile al precedente ordinamento professionale) e Famiglia professionale o profilo professionale di inquadramento;
    - indicazione degli estremi della procedura di reclutamento che ha comportato la prima immissione nei ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
    - specificazione del trattamento economico in godimento, declinato in retribuzione tabellare e differenziale stipendiale ove presente ed eventuali emolumenti equiparabili, come da modello denominato "Allegato 2" che è parte integrante del presente bando;
  - c. essere inquadrato nell'Area Funzionari, Assistenti, Operatori o in una categoria di inquadramento corrispondente al posto da ricoprire;
  - d. essere in possesso delle qualità morali e di condotta incensurabili ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - e. non aver in corso procedimenti disciplinari, né aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;

- f. non avere procedimenti per responsabilità amministrativa e contabile a proprio carico nei due anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
  - g. non essere stato destituito, dispensato o licenziato presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
  - h. non avere provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio a proprio carico, sia obbligatoria che facoltativa, in relazione ad un procedimento penale che non si sia ancora concluso con l'assoluzione almeno in primo grado;
  - i. non avere condanne penali o provvedimenti/misure di sicurezza o di prevenzione a proprio carico.
4. Le Amministrazioni di provenienza, ovvero gli interessati, dovranno rendere note le progressioni giuridiche ed economiche in atto, nonché gli eventuali contenziosi in materia di inquadramento a carico dei dipendenti presso l'Amministrazione di appartenenza
  5. L'Amministrazione Difesa si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione e potrà disporre nel caso di mancato possesso, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura.
  6. I requisiti sopraindicati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e fino al passaggio in mobilità nei ruoli della Difesa.
  7. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione comporta l'esclusione dalla procedura di mobilità, ovvero, nel caso di carenza degli stessi all'atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso.
  8. L'Amministrazione si riserva, altresì, di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

### Articolo 3

#### *(Presentazione delle domande. Termini e modalità)*

1. La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, debitamente compilata e firmata (con firma olografa ovvero digitale), dovrà essere redatta esclusivamente sull'apposito modello allegato al presente bando, denominato "**Allegato 1: domanda di partecipazione**", e dovrà essere inoltrata unitamente al *curriculum vitae* e alla scansione del documento di riconoscimento, oltreché corredata della documentazione di cui all'articolo 2, lettera b) del presente bando. **Le istanze e le relative documentazioni dovranno essere presentate esclusivamente in formato PDF.**
2. La domanda di partecipazione, completa di tutte le informazioni richieste dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [persociv@postacert.difesa.it](mailto:persociv@postacert.difesa.it) recante nell'oggetto la dicitura: "**COGNOME e Nome. Mobilità AREA FUNZIONARI/AREA ASSISTENTI/AREA OPERATORI**". La candidatura dovrà pervenire **entro il termine perentorio delle ore 24.00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito web del Ministero della Difesa.**
3. Il predetto termine, qualora cada in un giorno festivo, si intende prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. La data di presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta telematica di accettazione.
4. Non sono valide le domande di partecipazione incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando. Ciascun

- candidato dovrà indicare nell'oggetto della PEC nonché nella domanda di partecipazione l'area per cui intende concorrere, fra quelle disponibili di cui all'articolo 1.
5. Ai fini di cui alla presente procedura, la domanda si intenderà riferita per l'assegnazione all'Ente e alla sede di questa Amministrazione Difesa dove il candidato presta servizio alla data di scadenza del presente bando. Sono fatte salve eventuali variazioni di sede e/o di Ente che si rendessero necessarie nel caso intervengano modifiche all'attuale situazione tabellare. In tal caso l'Amministrazione si riserva di definire Ente e la sede di assegnazione.
  6. Ai fini della presente procedura, **non verranno prese in considerazione** le domande di mobilità già in possesso del Ministero della Difesa. Pertanto, coloro che abbiano già inoltrato domanda di mobilità e siano tuttora interessati, dovranno presentare una nuova domanda secondo le modalità ed i tempi sopra indicati.
  7. Qualora gli interessati alla procedura avessero necessità di conferma dell'arrivo della propria candidatura, si prega di scrivere all'indirizzo mail [rep1div2servizio@persociv.difesa.it](mailto:rep1div2servizio@persociv.difesa.it) per chiedere informazioni.
  8. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e le modalità di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, Regolamento UE 680/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
  9. Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà sono rese sotto la personale responsabilità di chi le ha formulate. Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché le conseguenze di cui all'articolo 75 del medesimo d.P.R., in termini di decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento adottato sulla base di una dichiarazione non veritiera.

#### Articolo 4 (Esclusione dalla procedura)

1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alla presente procedura di trasferimento nei ruoli di questa Amministrazione Difesa, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. L'Amministrazione dispone, dandone comunicazione scritta, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal presente bando.
3. Costituisce ulteriore causa di esclusione la mancata accettazione ovvero l'accettazione "con riserva" dell'inquadramento proposto.

#### Articolo 5 (Formazione della graduatoria)

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, la graduatoria sarà formata in base alla maggiore anzianità di servizio complessivamente maturata in posizione di comando presso questa Amministrazione Difesa.
2. Se due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Saranno inquadrati nei ruoli del personale del Ministero della Difesa, nel limite dei posti messi a copertura, i dipendenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al primo comma del presente articolo e verranno assegnati nella sede ove sono impiegati in posizione di comando, fatte salve le eventuali modifiche che intervengano all'attuale situazione tabellare, relative all'attuale Ente di assegnazione Difesa.

#### Articolo 6

##### *(Inquadramento giuridico ed economico)*

1. In attuazione del Titolo III del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022, per il triennio normativo ed economico 2019/2021, i candidati vincitori della procedura, saranno inquadrati nei ruoli del Ministero della Difesa nell'area dei Funzionari (già area terza), degli Assistenti (già area seconda) e degli Operatori (già area prima), di cui all'articolo 13 del sopraccitato CCNL e, assegnati ad una delle Famiglie professionali previste dal vigente ordinamento professionale del Ministero della Difesa.
2. A tal fine, il candidato ammesso alla procedura di mobilità, risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 2 del presente decreto, sottoscrive apposita dichiarazione di accettazione dell'inquadramento giuridico ed economico proposto.
3. Ai sensi dell'articolo 30, comma 2–*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dal contratto del Comparto Funzioni centrali 2019/2021 e CCNI Difesa 2023/2025.

#### Articolo 7

##### *(Assunzione in servizio)*

1. Il dipendente, partecipante alla procedura, in possesso dei requisiti prescritti, fino a concorrenza dei posti messi a bando, è assunto nei ruoli del Ministero della Difesa mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa e dai contratti collettivi di riferimento, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando.
2. In caso di sopravvenuta rinuncia o di mancata presentazione in servizio, senza giustificato e documentato motivo, nel giorno comunicato dall'amministrazione per la stipula del contratto individuale di lavoro, il candidato è considerato rinunciatario.

#### Articolo 8

##### *(Trattamento dei dati personali)*

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. e di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", i dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile – I Reparto, per le finalità connesse all'espletamento della procedura e dall'eventuale successiva stipula e gestione del contratto individuale di lavoro.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Codice.
3. I dati personali forniti dai candidati e oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle attività istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente

procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità.

4. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale per il Personale Civile.
5. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, avviene ad opera del personale preposto alla procedura di selezione individuato nell'ambito della procedura medesima, nei modi e nei limiti necessari per perseguire predette finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi.
6. L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.

#### Articolo 9

##### *(Accesso agli atti della procedura)*

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della presente procedura è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati, e può essere differito fino al termine della procedura, per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.
2. Il Responsabile del Procedimento è il dirigente della 2<sup>a</sup> Divisione della Direzione del Personale Civile.

#### Articolo 10

##### *(Ricorsi)*

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet del Ministero della Difesa.

#### Articolo 11

##### *(Norme di salvaguardia)*

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare il presente Bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative ostative o di assegnare i vincitori solo in parte presso l'Ente di ultimo impiego, senza che per i partecipanti insorga alcun diritto o pretesa all'inquadramento nei ruoli e/o alla sede di assegnazione.
2. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della difesa [www.persociv.difesa.it](http://www.persociv.difesa.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
3. Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura avvengono esclusivamente con pubblicazione sul predetto sito, con valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura.
4. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Maria DE PAOLIS